

Codice A1709B

D.D. 3 ottobre 2019, n. 925

D.G.R. n. 5-42 del 5 luglio 2019. Rettifica e integrazione della DD n. 887 del 19 settembre 2019 di presa d'atto e verifica di coerenza delle richieste relative al periodo di esercizio dell'attività venatoria presentate dagli istituti venatori.

Premesso che:

- la legge n. 157 del 11 febbraio 1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 detta norme per la tutela della fauna e gestione faunistico venatoria;
- ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è stata avviata la fase di valutazione del procedimento di V.A.S. del Piano che si è conclusa con l'approvazione della D.G.R. n. 33-7337 del 31 marzo 2014 "D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, D.P.R. 357/1997, l.r. 19/2009. Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale. Espressione del Parere motivato di valutazione ambientale";
- con D.G.R. n. 24-7585 del 12.05.2014, terminata la fase di V.A.S. è stata poi approvata la proposta di Piano faunistico-venatorio;
- la citata Proposta di piano faunistico-venatorio regionale descrive, tra l'altro, lo "status" locale delle popolazioni delle specie oggetto di prelievo;

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamata la D.G.R. n. 5-42 del 5 luglio 2019 così come modificata dalla D.G.R. n. 18-128 del 26 luglio 2019, con la quale è stato approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2019/2020 e in particolare la lettera p) del punto 1.1 dell'allegato A, che prevede: *specie cacciabile dal 21 settembre al 21 dicembre o dal 2 novembre al 30 gennaio, anche in forma non selettiva: cinghiale;*

richiamata la DGR n. 9-265 del 13 settembre 2019 che tra le altre cose stabilisce che conformemente alla DGR 5 luglio 2019, n. 5-42, le richieste relative al periodo di esercizio dell'attività venatoria presentate dagli istituti venatori sono oggetto di presa d'atto, previa verifica di coerenza, con determinazione dirigenziale del medesimo Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 887 del 19 settembre 2019 di presa d'atto e verifica di coerenza delle richieste relative al periodo di esercizio dell'attività venatoria presentate dagli istituti venatori.

rilevato che per mero errore materiale l'allegato B) della citata DD n. 887 del 19 settembre 2019 riporta come primo periodo 21 settembre – 30 dicembre, mentre il periodo corretto è 21 settembre – 21 dicembre;

rilevati inoltre i seguenti errori materiali dell'allegato B) della citata DD n. 887 del 19 settembre 2019:

- l'AFV BISIO ha scelto come periodo il 02 novembre – 30 gennaio e non come riportato nella DD n. 887/2019 21 settembre – 30 dicembre;
- occorre rettificare L'AATV Vestignè in AFV Vestignè;

preso atto delle nuove richieste di presa d'atto e verifica di coerenza agli atti del settore dell'AFV Baraccone, AFV Castagnole Monferrato e AFV Montemagno;
ritenuto quindi di integrare e rettificare l'allegato B) della citata DD n. 887 del 19 settembre 2019 con le nuove segnalazioni e la correzione di meri errori materiali rilevati con l'allegato "periodi cinghiale AFV e AATV" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016,

determina

di rettificare e integrare l'allegato B) della DD n. 887 del 19 settembre 2019 con la presa d'atto e verifica di coerenza delle richieste relative al periodo di esercizio dell'attività venatoria presentate dagli istituti venatori sintetizzata negli elenchi dell'allegato "periodi cinghiale AFV e AATV" facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di stabilire che l'allegato di cui al punto precedente sostituisce integralmente l'allegato B) della DD n. 887 DD n. 887 del 19 settembre 2019

di stabilire che l'attività venatoria di prelievo del cinghiale sarà effettuata secondo le modalità previste dalla D.G.R n. 5-42 del 5 luglio 2019, con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2019/2020;

Di dare atto che il presente atto non comporta oneri per il bilancio regionale.

Gli istituti venatori sono inoltre tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Paolo CUMINO

L'estensore

Germano Tosin